

- (5) L'8 novembre 2017 la Commissione ha modificato le misure estese aggiungendo un nuovo produttore esportatore all'elenco delle società esentate di cui all'articolo 1, paragrafo 1, rispettivamente dei regolamenti di esecuzione (UE) 2016/184 e (UE) 2016/185 della Commissione ⁽¹⁰⁾.
- (6) Di conseguenza le misure compensative e antidumping attualmente in vigore per quanto riguarda le importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan, sono quelle istituite dai regolamenti di esecuzione (UE) 2017/366 e (UE) 2017/367 della Commissione, fatta eccezione per le importazioni di prodotti delle società specificamente esentate da tali misure, come disposto dai regolamenti di esecuzione (UE) 2016/184 e (UE) 2016/185, quali modificati dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1997.

B. PROCEDIMENTO

1. Apertura

- (7) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1994 della Commissione ⁽¹¹⁾ («il regolamento di apertura»), la Commissione ha aperto un riesame delle misure estese allo scopo di determinare la possibilità di concedere un'esenzione da tali misure a Longi (Kuching) SDN.BHD («il richiedente» o «Longi Kuching»), un produttore esportatore malese di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle). Il regolamento che ha aperto il riesame ha altresì abrogato i dazi antidumping sulle importazioni provenienti dal richiedente e ha disposto la registrazione di tali importazioni.
- (8) La domanda presentata dal richiedente conteneva sufficienti elementi di prova prima facie a sostegno della sua affermazione di essere un nuovo produttore esportatore e di soddisfare i requisiti di esenzione a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, e dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 23, paragrafo 6, del regolamento antisovvenzioni di base, vale a dire:
- di non aver esportato il prodotto oggetto del riesame nell'Unione durante il periodo preso in considerazione nell'inchiesta che ha portato all'adozione delle misure estese, vale a dire tra il 1° aprile 2014 e il 31 marzo 2015,
 - di non essere stato coinvolto in pratiche di elusione, e
 - di aver assunto l'obbligo contrattuale irrevocabile di esportare una quantità rilevante nell'Unione.

2. Prodotto oggetto del riesame

- (9) Il prodotto oggetto del riesame è costituito da moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino e celle del tipo utilizzato nei moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino (celle di spessore non superiore a 400 micrometri), provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan, attualmente classificati con i codici NC ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 ed ex 8541 40 900.
- (10) Sono esclusi dalla definizione del prodotto oggetto del riesame i seguenti tipi di prodotto:
- caricatori solari costituiti da meno di sei celle, portatili e destinati ad alimentare apparecchi elettrici o a caricare batterie,
 - prodotti fotovoltaici a film sottile,
 - prodotti fotovoltaici in silicio cristallino integrati permanentemente in apparecchi elettrici che non sono destinati a produrre elettricità e consumano l'elettricità generata dalle celle fotovoltaiche in silicio cristallino in essi integrate,
 - moduli o pannelli con una tensione di uscita uguale o inferiore a 50 V DC e una potenza di uscita uguale o inferiore a 50 W, destinati esclusivamente all'utilizzo diretto come cariche batterie in sistemi con le stesse caratteristiche di tensione e potenza.

3. Periodo di riferimento

- (11) Il periodo di riferimento va dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

